SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del
- 6 LUG. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **6 luglio** alle ore **16.00**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0037286 del 01.07.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

…… **O M I S S I S** ……

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.50), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 18.20), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Oriani.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

…… **O M I S S I S** ……

DELIBERA 155/10

FONDAZIONI

6/1

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 6 LUG. 2010

Partecipazione alla costituzione di una Fondazione ITS - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO

Il Presidente informa che il Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'Analisi Regionale ha partecipato, unitamente all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "V. Domizia Lucilla" di Roma (ente di riferimento), la Provincia di Roma-Assessorato politiche della scuola, il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, la Federalberghi Roma, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e della Pubblicità Teresa Confalonieri, la Società Geografica Italiana ONLUS e Confindustria Assotravel, alla selezione, promossa dalla Provincia di Roma in attuazione della DGR 119 del 6 marzo 2009, volta alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) avente per finalità e oggetto le problematiche connesse alla formazione e alla ricerca nel campo del turismo.
Il progetto ha superato una prima selezione su base regionale e gli enti coinvolti si sono classificati al primo posto nella graduatoria rispetto agli altri concorrenti per la Regione Lazio.
L'iniziativa ha la finalità di rispondere alle esigenze di formazione e di ricerca nel campo delle attività turistiche e il progetto ha come retroterra una serie di esperienze maturate nel polo formativo "Turis Forma", finanziato dalla Regione Lazio nel 2007 con la partecipazione della Sapienza e di altri partners e trova fondamento giuridico nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/08.
Il Presidente informa che, in relazione all'iter previsto dal MIUR (attuale interlocutore per la costituzione degli ITS), per partecipare ad una seconda selezione a livello nazionale, si rende necessaria un'autorizzazione formale del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Sapienza.
I vantaggi concreti che deriverebbero alla Sapienza dall'adesione al progetto possono essere individuati e sintetizzati in:
a) un apporto positivo all'immagine dell'Università in quanto soggetto determinante di una competizione che da regionale diventa nazionale per accedere all'iniziativa del MIUR, senza nessun conferimento patrimoniale, semplicemente consentendo l'accesso alle risorse bibliografiche e la partecipazione, con apposito finanziamento esterno, alle ricerche di alcuni componenti del Dipartimento;
b) un segno di disponibilità verso un progetto ministeriale che mira ad integrare la formazione professionale in un campo strategico come il turismo;
c) la congrua disponibilità di fondi per la ricerca previsti dai finanziamenti del MIUR e della Regione Lazio – Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e DGR n.119 del 6 marzo 2009 – che, in quota parte trasferiti all'Università, potrebbero integrare le risorse finanziarie necessarie al supporto di attività didattiche e soprattutto di attività di ricerca.
Il Presidente comunica a codesto consesso che il Senato Accademico nella seduta del 22 giugno 2010 ha deliberato "di autorizzare la Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Studi Geoconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'Analisi Regionale, a partecipare alla costituzione di una Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo.".

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione III AA.PP.
Settore I - Affari Generali
Il Responsabile
Dott. ...

PERVENUTO IL
- 1 LUG. 2010
RIC V - SETT. III

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 6 LUG. 2010

Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuto l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione in parola.

Il Presidente, considerato tutto quanto esposto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati parte integrante:

- promemoria per la Partecipazione della Sapienza alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) presentato dal Prof. Giorgio Spinelli, ordinario di Geografia Economica – Presidente del Corso di Laurea in Economia del Turismo e delle Risorse della Facoltà di Economica;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/08 di istituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con relativi allegati (A e B);
- All. A;
- All. B;
- Atto Costitutivo Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo.
- Statuto della Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo.

Allegati in visione:

- scheda contente l'individuazione dei soggetti fondatori e tipologia di apporto;
- graduatoria finale – Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo.
- delibera del Senato Accademico del 22 giugno 2010.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

..... O M I S S I S .....

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

- 6 LUG. 2010

DELIBERAZIONE N. 155/10

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/08 di istituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con i relativi allegati A e B;**
- **Visto il promemoria presentato dal Prof. Giorgio Spinelli per la Partecipazione della Sapienza alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS);**
- **Vista la scheda contente l'individuazione dei soggetti fondatori e la tipologia di apporto;**
- **Vista la graduatoria finale della Provincia di Roma;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico del 22 giugno 2010;**
- **Visto l'Atto Costitutivo della Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo;**
- **Visto lo Statuto della Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo;**
- **Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

DELIBERA

- **di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione ITS – Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo;**
- **di dare mandato al Prof. Giorgio Alleva, Direttore del Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'Analisi Regionale della Facoltà di Economia per la sottoscrizione dei suddetti atti.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S .....

Promemoria per la Partecipazione della Sapienza alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS)

L'iniziativa di istituire un Istituto Tecnico Superiore (ITS) ha come oggetto e finalità di rispondere alle esigenze di formazione e di ricerca nel campo delle attività turistiche.

Il relativo progetto ha come retroterra una serie di esperienze positive maturate nel polo formativo "Turis.forma", finanziato dall'Assessorato alla formazione della Regione Lazio, costituitosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) nel settembre 2007 con la partecipazione della Sapienza Università di Roma, tramite il delegato del Magnifico Rettore, il prof. Giorgio Spinelli, ordinario di Geografia economica e presidente del Corso di Laurea in Economia del Turismo nella Facoltà di Economia.

Gli altri partners erano il CIOFS(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane), L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e della Pubblicità"Teresa Gonfalonieri", l'Istituto di Istruzione Superiore "Via Domizia Lucilla", La Società Geografica Italiana onlus, il Censis Servizi s.pa., il CNR- IRPPS (Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali), la Federalberghi, il Centro permanente della formazione Provinciale di Marino e Castelfusano

. Il polo ha promosso in questi anni, grazie alla stretta collaborazione tra le diverse componenti, un modello di sviluppo turistico urbano e locale realizzando quattro percorsi IFTS per il turismo culturale, integrato eno-gastronomico, cultura dell'accoglienza, formazione professionale garantendo un adeguato raccordo tra i fabbisogni di professionalità, della formazione e della ricerca.

In tale ottica il Polo Formativo del Turismo ha inteso superare la frammentazione e la dispersione dell'allocazione delle risorse, favorendo l'accumulazione delle conoscenze, e della diffusione dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo. Questo obiettivo è stato realizzato grazie alle competenze dei singoli partner, riuniti nell'ATS, che hanno svolto seminari e attività di ricerca finalizzata anche alla valutazione dei possibili scenari futuri delle attività turistiche cui adeguare la qualità dell'attuale offerta turistica.

Successivamente a questa esperienza, i diversi partners del polo formativo del turismo hanno preso atto del decreto - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 - di istituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ponendo la propria candidatura per un ITS che avesse finalità e oggetto le problematiche connesse alla formazione e alla ricerca nel campo del turismo.

Prima di sottoporre agli organi competenti in Ateneo la costituzione dell'ITS, appare utile informare che, ad una prima selezione, la rete composta dai diversi partners del polo è risultata prima nella graduatoria rispetto agli altri concorrenti per l'intera regione Lazio.

Pertanto in relazione all'iter previsto dal MIUR, che è l'attuale interlocutore per la costituzione degli ITS e la relativa erogazione dei fondi, e al fatto che la Sapienza Università di Roma già partecipava al polo formativo Turis.Forma, sarebbe necessaria una autorizzazione formale da parte del Magnifico Rettore e degli organi competenti, per aderire all'istituzione della Fondazione per la costituzione dell' ITS.

A tale riguardo è utile precisare che il Dipartimento di Studi "Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l'Analisi Regionale", avendo partecipato per la sua competenza scientifica alle attività del polo Turis.Forma, si candida a concorrere all'iniziativa, previo parere favorevole del Rettore Magnifico e del Consiglio di Amministrazione..

Per quanto attiene alle opportunità dei vantaggi, che ne deriverebbero alla Sapienza Università di Roma, ci permettiamo di esporre una serie di ricadute positive tra le quali:

1- un apporto positivo all'immagine della Sapienza Università di Roma in quanto soggetto determinante di una competizione che da regionale diventa nazionale per accedere all'iniziativa del MIUR, riguardante l'istituzione degli ITS, senza nessun conferimento patrimoniale, semplicemente consentendo l'accesso alle risorse bibliografiche e la partecipazione, con apposito finanziamento esterno, alle ricerche da parte di alcuni componenti del Dipartimento.

2- Un segno di disponibilità verso un progetto ministeriale che mira ad integrare la formazione professionale in un campo strategico come il turismo

3- La congrua disponibilità di fondi previsti dai finanziamenti del MIUR e dello Regione Lazio

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e DGR n.119 del 6 marzo 2009 - , che in quota parte trasferiti alla Sapienza Università di Roma potrebbero integrare le risorse finanziarie necessarie al supporto di attività didattiche e soprattutto di attività di ricerca (vedasi il punto 4 delle linee guida per la costituzione degli istituti Tecnici Superiori allegato A e all'art. 1 capo I°del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008).

In particolare si sottolinea l'importanza della disponibilità dei fondi per la ricerca all'interno del Dipartimento e quindi della Sapienza Università di Roma. Si ricorda a proposito che l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) "Turis.forma", ha finanziato, con l'importo di 15.000 Euro, nel 2008/09, il Gruppo di Lavoro della Sapienza (prof. Giorgio Spinelli, prof. a contratto Carmen Bizzarri, Dottore di Ricerca Davide Fardelli) per la ricerca "*Evoluzione e composizione essenziale dei flussi della domanda turistica nel Comune di Roma*" pubblicata in TURIS.FORMA,(2009), *Competere nella crisi: emergenze strutturali e formative del Sistema Turistico Romano*, ed. Turis.Forma, Roma, pp. 27-82.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

CONSIDERATI gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità

all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I
Profili generali della riorganizzazione

Articolo 1
Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

   a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una

formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;

d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Articolo 2
Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'articolo 11:
   a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
   b) l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
   c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

Articolo 3
Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province

autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.

Articolo 4
Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

   a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

      1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

      2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

      3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

   b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

   a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

   b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 5

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la

certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

   a) al momento dell'accesso ai percorsi;

   b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

   c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.

7. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Capo II
Istituti tecnici superiori (ITS)

Articolo 6
Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'articolo 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di "Istituto Tecnico Superiore", con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell'allegato a).

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Articolo 7
Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
    1. efficienza energetica;
    2. mobilità sostenibile;
    3. nuove tecnologie della vita;
    4. nuove tecnologie per il made in Italy;
    5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
    6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Articolo 8
Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell' ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo III
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Articolo 9
Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'articolo 4, rispondono ai seguenti standard:

   a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
   b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 10
Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:
   - diploma di istruzione secondaria superiore;
   - diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).

2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al

comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

CAPO IV
Piani territoriali

Articolo 11
Adozione

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS.

3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.

Articolo 12
Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani di cui all'articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'articolo 11, sulla base del criterio del

numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all'articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

- provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;
- indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
- trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:
   a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II
   b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

CAPO V
Monitoraggio e valutazione di sistema

Articolo 13
Banca dati

1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Articolo 14
Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15
Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 16
Province autonome

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Romano Prodi

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni

Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale
Cesare Damiano

Il Ministro dello Sviluppo economico
Pier Luigi Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 129

Allegato a)

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Premessa

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'articolo 11 del presente decreto.

1. Obiettivi

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

2. Standard organizzativo della struttura

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

L'istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede.

Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

- un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b) - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato b).

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva

- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il made in Italy;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – indirizzo per i trasporti marittimi).

4. Tipologia delle attività

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;
- progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;
- l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

5. Costituzione degli istituti tecnici superiori

Nell'allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell'offerta formativa.

Allegato b

Istituti tecnici superiori: schema di Statuto

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per....."(Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di .....

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: ..... (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- *... (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art.13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);*
- *... (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);*
- *... (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);*
- *... (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);*
- *... (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).*
- *... altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni)*

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.
Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.
La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.
Il Consiglio, in particolare:
- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:
- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.
I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.
L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.
Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.
I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.
La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Repertorio n. **Raccolta n.**

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci, il giorno

del mese di

In Roma, nel mio studio.

Avanti a me dott. Carlo Federico TUCCARI, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dalle signore:

- Barbara Coppotelli nata a Roma il 24 agosto 1968, residente in Roma Via di Monteverde n. 9;

- Ilaria Manetta nata a Roma il 20 luglio 1986, residente in Roma Largo Vitetti n. 8, testimoni note, idonee e richieste.

Sono presenti i signori:

- Savino Colucci nato a Roma il 4 dicembre 1943, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico dello:

- **“Istituto di Istruzione Superiore “VIA DOMIZIA LUCILLA” di Roma,** con sede in Roma Via Cesare Lombroso n. 118, codice fiscale

giusta i poteri conferitigli Dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio X con decreto e-

messo in data 23 luglio 2009 prot.n. A00DRLA 13065/1/Reg. Uff. /d.i. che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- Dr. Nicola Zingaretti nato a

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale:

- **"PROVINCIA DI ROMA"** con sede in Roma Via IV Novembre n. 119/A, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale

giusta i poteri conferitigli dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1031/42 del 25 novembre 2009 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**;

- Suor Novella Gigli, nata a Cingoli (Macerata) il 17 giugno 1940 che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione:

- **"CIOFS - FP LAZIO - ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO"** con sede in Roma, Via Ginori n. 10, ove per la carica è domiciliata, codice fiscale 02879330583 - P.IVA 01129091003, giusta i poteri spettantile per statuto sociale;

- Giuseppe Roscioli nato a

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

di Legale Rappresentante della:

- **"FEDERALBERGHI ROMA"** con sede in Roma Corso d'Italia n. 19, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale

giusta i poteri

- il Magnifico Rettore Prof. Luigi Frati nato a

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rettore della:

- **"SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA"**, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n. 5, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale

giusta i poteri

- Giuseppe Iannazzi nato ad Arpino il 19 marzo 1947, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico dello:

- **"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO TERESA CONFALONIERI"** con sede in Roma Via Beata Maria De Mattias n. 5, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale

giusta i poteri conferitigli dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio X con decreto in

data 16 luglio 2008, prot.n. A00DRLA 13988/1/Reg.Uff./C.I. che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera " "

- Franco Salvatori nato a

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore e Responsabile della:

- **"SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS"** con sede in Roma Via della Navicella n. 12, ove per la carica è domiciliata, codice fiscale

giusta i poteri

- Andrea Giannetti nato a

che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della:

- **"CONFINDUSTRIA - ASSOTRAVEL"** con sede in Roma Viale Pasteur n. 10, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale

giusta i poteri

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io notaio sono certo, mi confermano l'esattezza dei numeri di codice fiscale sopra citati e mi dichiarano di voler costituire una fondazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile ed ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gen-

naio 2008, al fine di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, registrato alla corte dei Conti il 18 marzo 2008.

La Fondazione sarà disciplinata dalle disposizioni da Loro dettate ed a tal fine i predetti comparenti, alla continua presenza dei testimoni, mi dichiarano:

ARTICOLO 1

(COSTITUZIONE)

Per volontà dell'"Istituto di Istruzione Superiore "VIA DOMIZIA LUCILLA" di Roma, della "PROVINCIA DI ROMA", dell'Associazione "CIOFS - FP LAZIO - ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO", della "FEDERALBERGHI ROMA", della ""SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA", dello "ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO TERESA CONFALONIERI", della "SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS" della "CONFINDUSTRIA - ASSOTRAVEL", è costituita la Fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO".

ARTICOLO 2

(SEDE)

La Fondazione ha sede in Roma Via Domizia Lucilla n. 76.

ARTICOLO 3

(SCOPO)

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4

(PATRIMONIO)

Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, ciascuno dei Fondatori conferisce alla Fondazione quanto segue:

A) - **l'Istituto di Istruzione Superiore "VIA DOMIZIA LUCILLA" di Roma** conferisce in uso :

dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4

(PATRIMONIO)

Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, ciascuno dei Fondatori conferisce alla Fondazione quanto segue:

A) - l'Istituto di Istruzione Superiore "VIA DOMIZIA LUCILLA" di Roma conferisce in uso :

1) Laboratorio linguistico con ventiquattro postazioni;

2) Laboratorio di informatica con diciassette postazioni in rete;

3) Laboratorio di ricevimento;

4) Laboratori di Cucina e Sala Bar;

5) Uso di grandi attrezzature e piccole attrezzature per i servizi di ristorazione;

6) n. 1 Pulmino per il trasporto di persone

Per un valore complessivo di Euro

B) - la **"PROVINCIA DI ROMA"** conferisce in uso

una porzione di immobile sito in Roma Via Domizia Lucilla n. 76 e precisamente:

- locale posto al piano terra, avente accesso indipendente, composto da cinque vani oltre servizi, confinante nell'insieme con residua proprietà "PROVINCIA DI ROMA" per tre lati, salvo altri; riportato al N.C.E.U. di Roma al foglio

Per un valore complessivo di Euro

La "PROVINCIA DI ROMA", come sopra rappresentata, dichiara che la planimetria ed il certificato catastale, che in unico inserto, si allegano al presente atto sotto la lettera " ", omessane la lettura, debitamente firmati dalle parti e da me Notaio, sono conformi allo stato di fatto attualmente in essere della porzione immobiliare conferita in uso ed a quanto ri-

sulta depositato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

C) - il "CIOFS FP LAZIO" conferisce in uso

:

1) Laboratorio di lingue per n. 20 (venti) posti di lavoro;

2) Laboratorio di informatica per n. 20 (venti) posti di lavoro;

3) Laboratorio di sala ristorazione e bar per n. 24 (ventiquattro) posti;

4) Laboratorio di cucina completo di quanto necessario per la cottura e la distribuzione di cibi;

5) n. 6 (sei) postazione per auto consultazione, anche assistita da operatore, collegate a internet e destinate alle attività di orientamento e di accompagnamento;

6) aula didattica con n. 20 (venti) posti;

7) sala seminari, per un minimo di n. 20 (venti) incontri annui, dotata di impianto di proiezione e di diffusione audio e video per n. 200 (duecento) posti;

8) sportello e sala colloqui per attività di orientamento e accompagnamento, per un minimo di n. 150 (centocinquanta) giornate annue;

per un valore complessivo di Euro

D) - la "FEDERALBERGHI ROMA" conferisce in uso

:

1) n. 100 (cento) ore di un operatore IV livello;

2) sala meeting per n. 20 (venti) incontri con le imprese;

3) Utilizzo di dati per ricerche statistiche;

E) - la **"SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA"** conferisce in uso:

1) laboratorio di Cartografia (GIS);

2) utilizzo della Biblioteca del Dipartimento che dispone di oltre 40.000 (quarantamila) volumi;

per un valore complessivo di Euro .

F) - l'**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "TERESA CONFALONIERI"** di Roma conferisce in uso :

1) PC Videoproiettore, lavagna luminora, stampanti laser, scanner;

2) Laboratorio linguistico per n. 21 (ventuno) posti di lavoro e stampa;

3) Laboratorio di informatica per n. 21 (ventuno) posti di lavoro e stampa;

4) n. 2 (due) laboratori grafici (MAC) per complessivi n. 42 (quarantadue) posti di lavoro;

5) Laboratorio di fotografia con sala pose;

6) Aula magna per n. 120 (centoventi) posti;

7) Aula audiovisivi per n. 50 (cinquanta) posti attrezzata con videoproiettore, PC, lettore DVD-VHS, sistema audio;

8) aula attrezzata con videoproiettore, PC, lavagna luminosa con connessione ad Internet per n. 25 (venticinque) posti;

9) video conferenza, Simulazione impresa aziendale, locale per

attività sportiva;

per il valore complessivo di Euro

G) - la **"Società Geografica Italiana Onlus"** conferisce in uso

:

1) n. 2 (due) ricercatori a tempo parziale;

per un valore complessivo di Euro

- la **"CONFINDUSTRIA ASSOTRAVEL"** conferisce in uso

:

1) n. 100 (cento) ore di una risorsa a livello dirigente;

2) n. 100 (cento) ore di una risorsa di secondo livello;

3) n. 1 (una) sala riunione due volte al mese;

4) Sedi provinciali del progetto presso le sedi confindustriali su tutto il territorio nazionale (105 sedi);

5) accesso ai dati e alla biblioteca dell'Associazione;

6) spazi web dell'associazione e spazi web del progetto;

7) ufficio stampa del progetto (rapporti stampa, pr on line, web reputatione, realizzazione blog dedicato)

per un valore complessivo di Euro

ARTICOLO 5

I soci fondatori, come sopra rappresentati, dichiarano che l'attribuzione dei suddetti bene immobilI e beni mobili viene effettuata con le seguenti modalità:

a) la porzione d'immobile di proprietà "PROVINCIA DI ROMA" viene conferita in uso nello stato di fatto e diritti in cui si trova attualmente, con la locazione in corso, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, i tutto come in fatto ed in diritto spetta ed incombe ad essa "PROVINCIA DI ROMA";

b) ottenuto il riconoscimento giuridico, la "FONDAZIONE" entrerà nel possesso e nel godimento dei beni mobili ed immobile e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri.

La "PROVINCIA DI ROMA", in persona come sopra, garantisce che la porzione di immobile concessa in uso è di sua piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità, garantendo segnatamente che l'immobile è libero da iscrizioni e da trascrizioni pregiudizievoli.

Dichiara inoltre la "PROVINCIA DI ROMA", in persona come sopra, di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale potesse spettargli in forza del presente titolo.

ARTICOLO 6

I comparenti, nelle su espresse qualifiche, dichiarano che il valore complessivo dei beni immobili ed immobili conferiti in uso alla Fondazione è di Euro

---

ARTICOLO 7

(AMMINISTRAZIONE)

L'Amministrazione della Fondazione è conferita ad un Consiglio

di Indirizzo che durerà in carica per

anni, composto inizialmente dai seguenti Signori:

- - Presidente

- - Consigliere

- - Consigliere

ARTICOLO 8

(COLLEGIO DEI REVISORI)

Vengono nominati membri del Collegio dei Revisori, che durerà in carica per tre esercizi sociali i Signori:

iscritto nel registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 - **PRESIDENTE;**

iscritto nel registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del

- **REVISORE EFFETTIVO;**

iscritto nel registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del

- **REVISORE EFFETTIVO;**

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del

Ministero di Grazia e Giustizia del

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del

- REVISORE SUPPLENTE;

iscritto nel registro dei Revisori Contabili con decreto del

Ministero di Grazia e Giustizia del

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. , del

- REVISORE SUPPLENTE.

ARTICOLO 9

La **"PROVINCIA DI ROMA"**, come sopra rappresentata, ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 art. 41 comma I ed art. 40, dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 239/L della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia) ed ai sensi del I comma dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 30/L, previa mia ammonizione sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiara che:

a) l'immobile di cui alla lettera B) del precedente Articolo 4), è stato costruito in data anteriore al 1° Settembre 1967;

b) successivamente l'immobile stesso non è stata oggetto di interventi edilizi o di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto concessione, autorizzazione o Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.);

c) l'immobile in oggetto non è mai stato assoggettato a provvedimenti sanzionatori ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 art. 15.

ARTICOLO 10

(RINVIO)

La Fondazione sarà regolata e svolgerà la propria attività in conformità e con l'osservanza delle norme contenute nello Statuto predisposto dai Comparenti, che, previa lettura e sottoscrizione da parte dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo signor

dichiara espressamente che l'attribuzione del patrimonio di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, riservandosi lo stesso di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi dell'art. 12 C.C. ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 11

(SPESE)

Le spese del presente atto, della sua registrazione, annesse e

dipendenti sono a carico della Fondazione.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore

E richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, alla continua presenza delle testimoni, unitamente agli allegati , ho dato lettura ai comparenti che da me personalmente interpellati lo hanno in tutto confermato e con i teste e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge.

Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" - con sede nella provincia di Roma.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

• sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

• sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

o **"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DOMIZIA LUCILLA"** (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art.13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);

o **"CIOFS FP LAZIO"** (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);

o **"FEDERALBERGHI ROMA"** (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);

o **"SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA"** (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);

o **"PROVINCIA DI ROMA"** con sede in Roma (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);

o **"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO TERESA CONFALONIERI"**

o "SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS"

o "CONFINDUSTRIA ASSOTRAVEL" (altri in relazione alle indicazioni delle Regioni).

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione

- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- approva il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;

- eventuali modifiche del presente Statuto;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate

nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 13 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonchè sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, ai fondatori verranno restituiti i conferimenti in uso o possesso mentre quelli in proprietà verranno destinati secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono chiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 17 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia interna alla Fondazione è quello di Roma.

Art. 18 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.